

**LO SPORT E LE RISORSE FINANZIARIE NELL'UNIONE
EUROPEA: L'INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA A FAVORE
DELLA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI**

di *Armando Pedicini** e *Tullio Tiani***

SOMMARIO: Introduzione – 1. La dimensione economica dello Sport – 2. Il contributo pubblico allo Sport – 3. Lo Sport e l'autofinanziamento – 4. L'autofinanziamento nel mondo del calcio italiano – 5. Panoramica della situazione sugli stadi in Italia – 6. L'Attività Parlamentare sulla costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi – 7. La normativa generale vigente in materia di impiantistica sportiva – 8. Disposizioni tecniche per l'impiantistica sportiva e le Normative CONI – 9. Panorama internazionale – 10. Il modello inglese a Torino e le prospettive future nelle altre città italiane – 11. Considerazioni conclusive – Bibliografia

Introduzione

«*Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna, e la sua assenza non potrà mai essere compensata*». Con questa citazione di Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni Giochi Olimpici, la Commissione Europea apriva il Libro Bianco sullo Sport del 2007, nel quale, per la prima volta, trattava in modo analitico le tematiche legate al mondo dello sport nell'Unione Europea (UE). Da quell'anno, nuove proposte sono state adottate per rafforzare la dimensione sociale, economica e organizzativa dello sport, soprattutto dopo che il Trattato di Lisbona ha conferito all'UE un nuovo ruolo di sostegno e coordinamento della politica dello

* Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II». Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail: ar.pedicini@gmail.com (cap. 5,6,7,8,9).

** Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Lepre. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università «Federico II» di Napoli e Licenciado en Derecho presso l'Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España. Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport presso lo Sport Law and Policy Centre. Master in Studi Diplomatici presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI). E-mail: tulliotiani@gmail.com (cap. 1,2,3,4,10).

sport negli Stati membri,¹ in modo da poter meglio affrontare quelle sfide non superabili a livello nazionale, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Le proposte, contenute in una comunicazione intitolata «*Sviluppare la dimensione europea dello sport*»,² ineriscono a tre ambiti principali: il ruolo sociale, la sua dimensione economica e l'organizzazione dello sport. Per ognuno di essi, vengono indicati interventi da realizzare da parte della Commissione e degli Stati membri.

In riferimento all'ultimo ambito, vale a dire quello dell'organizzazione dello sport, si fa sicuramente riferimento anche al problema della gestione degli stadi e, in generale, delle infrastrutture sportive. Da molti anni la questione è oggetto di dibattiti a tutti i livelli, non solo per i noti fatti di cronaca, ma anche per le vicende sportive. Lo sport italiano di squadra spesso è stato deludente ed è un fallimento da attribuire, in parte, alle modalità di gestione delle attività sportive e, in parte, alla cronica carenza infrastrutturale che attanaglia l'intero territorio nazionale.

In questi anni, non è mai stata individuata una soluzione effettiva e concreta per risolvere il problema, sono stati previsti solo interventi «tampone», disorganici, estemporanei, mai strategici. E' sempre mancata una presa di posizione di ampio respiro che potesse offrire al sistema un piano strategicamente funzionale garantendo la fruibilità, la sicurezza, l'accessibilità da parte delle società sportive, dei cittadini e delle loro famiglie e contemporaneamente gli investimenti privati, in collaborazione con le istituzioni locali e con l'Istituto per il credito sportivo,³ unico istituto di credito pubblico in grado di supportare un sistema globale di interventi.

Eppure, la situazione è grave e richiede interventi non più procrastinabili; in tale contesto, purtroppo, si è assistito ad una scarsa propensione all'investimento da parte delle pubbliche amministrazioni, degli investitori privati e delle stesse società sportive. A più livelli istituzionali si è manifestata la volontà politica di risolvere il problema, trasferendo gli stadi fuori dalle città, per consentire una riqualificazione del territorio, per rispondere al bisogno di sicurezza manifestato in modo crescente dai cittadini e garantire migliore vivibilità al tessuto urbano. Le molteplici difficoltà burocratiche, amministrative e finanziarie, che impediscono l'edificazione di uno stadio in meno di otto anni, però, scoraggiano gli investitori privati. A questo proposito è importante rivisitare ciò che legislativamente si propone verso la soluzione di tali problematiche.

¹ L'articolo 165 del Trattato di Lisbona, sul Finanziamento dell'Unione Europea, ha conferito all'UE il mandato di incentivare, sostenere ed integrare le iniziative degli Stati membri in materia di politica dello sport. La Commissione intende potenziare la dimensione europea dello sport in stretta collaborazione con gli Stati membri, le organizzazioni sportive, la società civile e i cittadini.

² Comunicazione del 18 gennaio 2011, intitolata «*Developing the European Dimension in Sport*». E' il primo documento politico emanato dalla Commissione nel settore dello sport, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

³ L'Istituto per il Credito Sportivo è un ente di diritto pubblico con gestione autonoma e sede legale a Roma, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Anche definito «*banca dello sport*», recentemente la sua operatività è stata ampliata prevedendo la possibilità di operare anche in ambito culturale. L'Istituto può perciò finanziare attività e investimenti connessi al settore sportivo (costruzione, ampliamento, attrezzatura e miglioramento di impianti sportivi o comunque strumentali all'attività sportiva) e culturale.

1. La dimensione economica dello Sport

Tra i suggerimenti concernenti la dimensione economica dello sport, la Commissione invita le associazioni sportive ad instaurare meccanismi per la vendita collettiva dei diritti di trasmissione, al fine di assicurare un'adeguata redistribuzione degli introiti; a concentrarsi maggiormente sui diritti di proprietà intellettuale legati allo sport; allo scambio di buone pratiche per un finanziamento trasparente e sostenibile; a monitorare l'applicazione della normativa in tema di aiuti di Stato nel settore dello sport e a sfruttare appieno gli aspetti dei Fondi strutturali applicabili allo sport.

Del resto, lo sport è un settore in rapida crescita, il cui impatto macroeconomico è spesso sottovalutato: senz'ombra di dubbio può contribuire alla crescita europea e alla creazione di nuovi posti di lavoro, può essere uno strumento di sviluppo regionale e locale, oltretutto di riqualificazione urbana e di sviluppo rurale. Interagisce col turismo e può stimolare il miglioramento delle infrastrutture, attraverso nuove collaborazioni per il finanziamento delle strutture sportive e ricreative. Una parte crescente del valore economico dello sport è connessa con i diritti di proprietà intellettuale, come diritti d'autore, comunicazioni commerciali, marchi registrati e diritti d'immagine e di trasmissione. La Commissione, inoltre, sottolinea l'importanza della garanzia per i riceventi della «possibilità di accedere a distanza alle manifestazioni sportive che si tengono in un altro Paese dell'UE».⁴ A ciò va aggiunto che, nonostante l'importanza economica generale dello sport,⁵ la maggior parte delle attività sportive si svolge in strutture senza scopo di lucro, molte delle quali necessitano di aiuti pubblici per poter dare accesso alle attività sportive a tutti i cittadini.

Le organizzazioni sportive hanno diverse fonti di reddito, comprese le quote di adesione e i proventi della vendita dei biglietti, la pubblicità e le sponsorizzazioni, i diritti di trasmissione, la redistribuzione degli utili all'interno delle federazioni, il merchandising, gli aiuti pubblici, etc. La Commissione «capisce l'importanza degli aiuti pubblici allo sport di base, ed è a favore di un tale sostegno, se fornito in conformità del diritto comunitario».⁶ Gli Stati membri, per questo, devono riflettere su come mantenere e sviluppare un modello di finanziamento sostenibile per fornire un sostegno di lungo termine alle organizzazioni sportive. Dato l'importante ruolo sociale dello sport, la Commissione si schiera per mantenere le attuali possibilità di applicare aliquote IVA ridotte al settore dello sport, previste dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il cui obiettivo è garantire che l'applicazione delle norme nazionali sull'IVA non falsi la concorrenza e non ostacoli la libera circolazione di

⁴ COMMISSIONE EUROPEA, «Libro Bianco dello Sport», Versione breve italiana, Belgio, 2007.

⁵ Uno studio della Commissione del 2006 ha affermato che lo Sport ha generato un valore aggiunto di 407 miliardi di euro nel 2004, il che corrisponde al 3,7% del PIL dell'UE, e occupazione per 15 milioni di persone, pari al 5,4% della forza lavoro. (D. DIMITROV, C. HELMENSTEIN, A. KLEISSNER, B. MOSER, J. SCHINDLER, «Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa. Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Section Sport», Vienna, 2006).

⁶ Cfr. nota 4.

beni e servizi.⁷

Oltre al supporto dal settore pubblico, però, la Commissione Europea si aspetta che le organizzazioni sportive generino anche introiti propri. I finanziamenti dal settore privato sono cruciali soprattutto per il mantenimento e lo sviluppo delle strutture sportive in tutti gli Stati membri, e dovrebbe essere incoraggiato, anche se non si possono negare i possibili rischi verso l'etica sportiva di una commercializzazione eccessiva.

Dunque, le organizzazioni sportive conoscono diverse fonti di introiti: eppure, alcune di esse godono di un migliore accesso alle risorse dagli operatori economici rispetto ad altre. Sia a livello amatoriale che professionistico, eguali opportunità e libero accesso possono essere garantite solo attraverso il coinvolgimento del settore pubblico. Tale supporto finanziario, di importanza vitale, deve però essere utilizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria. Analizziamo, quindi, quali sono le risorse finanziarie dello sport, sia pubbliche che private.

2. *Il contributo pubblico allo sport*

2.1 *Gli aiuti di Stato*

Lo Stato può sostenere lo sport attraverso diversi strumenti: dai sussidi diretti provenienti dal bilancio pubblico, a quelli provenienti dal settore delle scommesse; da imposte speciali, a prestiti con bassi tassi d'interesse; dal finanziamento pubblico per le attrezzature sportive, alla possibilità di acquisto di edifici e strutture cittadine, da parte di club privati o istituzioni, a basso prezzo; dal pagamento della costruzione o della ristrutturazione di strutture sportive da parte degli Enti locali, alla pubblica acquisizione di spazi pubblicitari all'interno delle stesse strutture.

Lo sport è un'esperienza importante per il benessere della società europea: la sfida principale di diversi Stati membri è quella di come garantire modelli di finanziamento più sostenibili per dare un maggior supporto pubblico alle organizzazioni sportive. L'analisi effettuata dalla Commissione nel maggio del 2006,⁸ per esaminare l'importanza dei finanziamenti pubblici per le organizzazioni sportive no-profit (molte delle quali gestite da volontari), ha mostrato che la natura del supporto pubblico varia considerevolmente tra i vari Stati membri, e da una disciplina ad un'altra.

⁷ La direttiva europea 2006/112/CE ha lo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea ed, in particolare, stabilisce che gli Stati membri devono fissare l'aliquota dell'IVA fra un'aliquota minima del 15% e una massima del 25%. Il testo costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni contenute nella c.d. VI Direttiva CEE del 1977. La direttiva riscrive le disposizioni basandosi sui principi di semplificazione e aderenza al testo tradotto; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.

In Italia la disciplina sull'IVA è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per la parte relativa agli scambi intracomunitari, nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

⁸ Cfr. nota 5.

Va però ribadito che deve essere sempre effettuato un controllo, da parte della Commissione, sugli aiuti di Stato. L'obiettivo di questa supervisione è quello di assicurare che gli interventi governativi non alterino il gioco della libera concorrenza nel mercato interno. Un aiuto di Stato è, quindi, definito come qualsiasi misura che crei un vantaggio economicamente apprezzabile per certe imprese e una distorsione, anche potenziale, della concorrenza, in qualunque forma disposta,⁹ purché imputabile allo Stato nella sua interezza, indipendentemente dai fini per i quali viene erogata la somma.¹⁰ Ergo, misure garantite agli individui o misure generali, aperte a tutte le imprese, non sono coperte dall'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE), e non costituiscono aiuti di Stato. Il Trattato contiene, quindi, un generale divieto di questo tipo di aiuti: in alcune circostanze, però, interventi statali possono risultare necessari per il buon funzionamento e per un'economia più equa. Il Trattato, perciò, permette che per determinati obiettivi politici gli aiuti di Stato possano essere considerati compatibili.¹¹

Per quanto riguarda lo sport, sono poche le decisioni nelle quali la Commissione ha applicato l'art. 107 TFUE: misure di finanziamento pubblico, generalmente, sono indirizzate a infrastrutture o attività sportive, se non a singole società sportive. Il finanziamento della costruzione di infrastrutture sportive può non essere considerato aiuto di Stato, purché determinate condizioni siano soddisfatte. Il sussidio destinato a società professionistiche, invece, può comportare problemi di compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato, giacché tali società sono legate ad attività economiche. L'Independent European Sport Review (IESR) ha ripetutamente chiesto alla Commissione di esentare certe categorie di aiuti di Stato sportivi dall'applicazione generale della normativa in materia. Un'esenzione generale sarebbe contraria al Trattato stesso: la Commissione non ha ricevuto, infatti, l'autorizzazione dal Consiglio¹² per adottare tali esenzioni in

⁹ Legge, regolamento, atto amministrativo, etc. Può trattarsi di una sovvenzione, di un'esenzione, di un prestito a fondo perduto, di un regime fiscale agevolato o di un prestito con tassi agevolati; ma anche della partecipazione al capitale di imprese pubbliche o private, dell'applicazione di premi o agevolazioni all'esportazione, impegni all'acquisto di certi prodotti ad un prezzo garantito, aiuti alla produzione o al consumo, etc. Costituisce, inoltre, aiuto anche il fatto che lo Stato si assuma dei costi, come quelli anti-inquinamento, che normalmente dovrebbero sopportare le imprese.

¹⁰ La nozione di aiuto è puramente oggettiva: l'importante è che l'aiuto incida sugli scambi tra gli Stati Membri, essendo incompatibile il rafforzamento della posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari.

¹¹ La competenza nel decidere la compatibilità di un aiuto di Stato è riservata esclusivamente e discrezionalmente alla Commissione, che eserciterà il controllo attraverso apprezzamenti economici e sociali in un contesto comunitario. Per la valutazione, sono stati elaborati criteri quali la valutazione dell'aiuto alla luce non delle finalità, ma degli effetti sul mercato; l'analisi dei requisiti di necessità, proporzionalità, temporaneità e trasparenza.

¹² Il Consiglio, infatti, mantiene una limitata competenza in materia, come indicato nell'art. 107 TFUE: può, quindi, decidere sulla compatibilità di « categorie di aiuti », che rimarranno tali anche qualora venga falsata la concorrenza. Lo Stato Membro interessato all'esenzione di una categoria, può far ricorso all'Istituzione, sia durante la fase preliminare di esame che dopo l'inizio della fase in contraddittorio. La pronuncia deve avvenire entro tre mesi, altrimenti la procedura viene riavviata e la Commissione ha nuovamente la possibilità di deliberare. Il Consiglio può partecipare anche

blocco, nel settore sportivo. Ancora, un'esenzione di questo tipo è possibile solo in un settore in cui la Commissione e gli Stati membri abbiano acquisito una notevole esperienza attraverso una prassi stabile e precedenti legali. E questo non è il caso del settore sportivo. Per questo motivo, la Commissione considera anche che l'adozione di linee guida sul tema degli aiuti sportivi di Stato sarebbe al momento prematura. La normativa degli aiuti di Stato, però, ammette diverse eccezioni: ciò implica che diversi tipi di misure di supporto, attuate dagli Stati membri nei propri settori sportivi, possano essere considerati compatibili a determinate condizioni. Si tratta dei casi degli aiuti economicamente inferiori alla soglia dei 200 mila euro (cd. soglia *de minimis*), distribuiti su tre anni fiscali in un singolo intervento; o aiuti di salvataggio e ristrutturazione, verso quelle società che stanno affrontando difficoltà finanziarie, a condizione che tale intervento sia limitato nel tempo, sia seguito da un piano di ristrutturazione e sia restituito nei 12 mesi successivi al pagamento; o aiuti diretti alle PMI, le piccole e medie imprese.¹³ L'aiuto di Stato per l'allenamento di giovani atleti è generalmente considerato compatibile con la normativa europea, sempre che siano rispettate determinate condizioni e non si rientri nella competenza dello Stato nell'area dell'educazione.

In molti Paesi europei vige la tradizione del sostegno pubblico alle locali società sportive per eventi locali, soprattutto dagli Enti più vicini alla popolazione. Molti piccoli club possono aver bisogno di ottenere finanziamento pubblico, per poter attivarsi efficientemente. E, giacché non perseguono scopi lucrativi, gli aiuti concessi a questi enti non rientrano nella casistica degli aiuti di Stato illegali. Il discorso è, ovviamente, diverso per le società professionistiche, che non possono essere esentate dall'applicazione della disciplina europea. La necessità di assicurare una leale concorrenza tra atleti, società e competizioni, così come la necessità di assicurare la certezza dei risultati può, nella pratica, essere garantita con maggior efficacia dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, che mira a stabilire un eguale livello di gioco e ad assicurare che gli Stati o gli Enti locali, che sono i più incentivati a concedere sussidi alle loro società, non interferiscano con la leale concorrenza.

2.2 La tassazione delle attività sportive

Per quanto riguarda le imposte indirette, l'art. 113 TFUE (ex 93 TCE) stabilisce l'armonizzazione delle normative degli Stati membri: l'attuale normativa sull'IVA

all'individuazione della soglia *de minimis*, sotto la quale l'aiuto non viene riconosciuto come significativo, attraverso regolamenti e indicazioni.

¹³ Gli aiuti alle piccole e medie imprese e quelli per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, rientrano in quelle grandi categorie di aiuti che la Commissione ha elaborato, nel suo apprezzamento discrezionale delle deroghe. Questi, in ogni caso, dovranno evitare il mantenimento artificioso in attività delle imprese incapaci di ristrutturarsi, e dovranno essere indispensabili e proporzionati. Inoltre, lo Stato deve notificare un piano preciso di applicazione, rispettando i parametri quantitativi previsti (aiuti a carattere orizzontale, aiuti a tutela dell'ambiente, aiuti per la ricerca e lo sviluppo, etc.).

comunitaria è, quindi, disciplinata nella direttiva del Consiglio 2006/112/EC. Queste norme mirano ad assicurare che l'applicazione delle disposizioni sull'imposta indiretta per eccellenza non comporti distorsioni nella concorrenza, né limiti la libera circolazione di beni e servizi. Tale sistema comune, quindi, dovrebbe garantire la neutralità fiscale, cosicché, nel territorio di ogni Stato membro, simili beni e servizi siano tassati in egual modo.

In ambito sportivo, risulta importante quanto previsto dall'art. 132 della direttiva IVA, secondo cui le esenzioni sono possibili per determinate attività di interesse pubblico.¹⁴ Indicando, nello specifico, l'offerta di servizi strettamente collegati allo sport o all'educazione fisica, offerti da organizzazioni no-profit agli atleti, o l'offerta di beni e servizi prestati da organizzazioni le cui attività sono esentate, connesse con l'organizzazione di raccolte fondi, purché, *inter alia*, l'esenzione non sia possibile fonte di distorsioni della concorrenza. Ogni Stato membro può aumentare liberamente i requisiti per ottenere tale esenzione. In ogni caso, la Commissione continua nella sua opera di individuare, all'interno del corpo della normativa sull'IVA, le attività di pubblico interesse, per modernizzare queste regole affinché si possa raggiungere un approccio più consistente nell'UE, per evitare distorsioni del libero mercato e, al contempo, risolvere i problemi concreti.

3. *Lo Sport e l'autofinanziamento*

Il raggiungimento di un equilibrio competitivo tra le società sportive presuppone che le stesse società utilizzino le diverse e alternative fonti di ricavo presenti sul mercato. Soltanto se le società differenziano le loro entrate si possono creare i presupposti per l'indipendenza economica, condizione indispensabile perché tra le società si sviluppino corrette dinamiche concorrenziali.

L'eccessiva dipendenza da una sola fonte di ricavi, rappresentata oggi, dai diritti televisivi (soprattutto nel modo del calcio professionistico), potrebbe ridurre l'equilibrio competitivo tra le società, in quanto soltanto alcune di esse potrebbero riuscire a sfruttare al meglio la principale fonte di reddito. Peraltro, la diversa capacità delle società di ottenere maggiori introiti dai diritti televisivi risulta necessariamente correlata all'attuale sistema di vendita individuale dei diritti televisivi, il quale sembra in grado di accentuare le disparità fra le società maggiori e quelle minori, intervenendo in senso contrario rispetto all'esigenza di equilibrio competitivo sopra richiamata. In questo contesto, le società potrebbero maggiormente sviluppare quelle entrate che oggi appaiono scarsamente utilizzate, così da compensare i limitati guadagni da diritti televisivi, attraverso politiche commerciali mirate ed un utilizzo più attento delle entrate alternative.

¹⁴ L'art. 132, Dir. 2006/112/CE riproduce l'art. 13 della Dir. 1977/388, stabilendo, al par. 1, lett. m, che gli Stati Membri possono esentare «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica».

3.1 Le sponsorizzazioni

La maggior parte dei contratti di sponsorizzazione stipulati in Europa appartengono all'ambito dello sport. Nel 2005, ad es., il 91% degli investimenti di questo tipo interessavano attività, sportive, a differenza dell'1% dedicato a quelle culturali. La sponsorizzazione sportiva, infatti, è una forma di pubblicità che raggiunge facilmente i settori del mercato desiderati, soprattutto attraverso la copertura televisiva.

In linea generale, il contratto di sponsorizzazione prevede che un soggetto sportivo (giocatore o società) si obblighi nei confronti di un altro soggetto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a divenire veicolo di diffusione del nome o del marchio dello sponsor stesso. Legare il nome o il marchio della propria azienda ad un soggetto sportivo dotato di ampia visibilità, comporta, infatti, un forte coinvolgimento emotivo del pubblico ed un maggior ricordo per il nome dello sponsor ed il suo prodotto. Questi contratti sono una fonte cospicua di introiti per coloro che detengono i diritti sportivi, siano essi federazioni, società, squadre o sportivi individuali: giocano perciò un ruolo importante nello sviluppo dello sport, così come nell'organizzazione degli eventi.

I contratti commerciali assumono un ruolo significativo nello sport professionistico, sebbene anche nel supporto allo sviluppo delle società locali o amatoriali siano fondamentali. Nonostante le differenze riscontrate tra le normative nazionali sui servizi di sponsorizzazioni legati a determinati prodotti, o sulla sponsorizzazione televisiva, la Commissione ha ritenuto che non vi fosse necessità di armonizzare la disciplina in questo settore. In ogni caso, però, la sponsorizzazione sportiva deve essere analizzata in connessione con le politiche miranti a proteggere il pubblico o il consumatore.

Differenti leggi e politiche sono seguite negli Stati membri, ad es., per quanto riguarda la salute pubblica: la sponsorizzazione o la pubblicità di beni quali tabacco o alcolici sono trattate in modo diverso dagli altri beni. Alcune di queste aree sono già state regolate a livello europeo: lo scopo principale è aiutare l'UE e i governi locali ad impedire una commercializzazione irresponsabile del consumo di tabacco o bibite alcoliche.

Sia per gli sponsor che per coloro che detengono i diritti, il rischio dell'*ambush marketing* è sempre presente: anche se in molti Paesi la nozione è indefinita, nel suo senso più ampio può includere qualsiasi tipo di attività commerciale avviata da un ente che non è uno sponsor, che mira a ricevere benefici intellettuali dall'associazione del suo marchio con quello proprietario.¹⁵ La legislazione è molto

¹⁵ Talvolta viene anche definita « sponsorizzazione putativa », riferendosi al fenomeno di un marchio che si ritrova associato a determinati eventi (anche non necessariamente sportivi), che però non è legato da nessun contratto, e quindi agisce gratuitamente. Nel passato, era frequente imbattersi in fenomeni di questo tipo: un chiaro esempio è quello dei palloni aerostatici che sorvolavano i luoghi delle competizioni sportive. Questo faceva sì (ma ancora oggi accade) che il contratto diventasse un qualcosa di accessorio e di inutile da effettuare.

E' un attività molto difficile da contrastare: la tipica fattispecie di imboscata, infatti, si svolge al margine della legalità. In pratica, ad es., potrebbe accadere che non si parli di «*Fifa World Cup*», ma

lacunosa in materia, e laddove la protezione viene offerta, si tratta di una tutela basata su precedenti legali, attraverso l'applicazione estensiva delle norme sulla proprietà intellettuale, sulla concorrenza sleale e, talvolta, anche sulla protezione del consumatore.¹⁶

Come regola generale, la protezione contro le tattiche di *ambush marketing* utilizzate durante un evento sportivo si ottiene facilmente attraverso la corretta redazione di un contratto tra lo sponsor e l'organizzatore dell'evento stesso. In ogni caso, la suddetta protezione è molto difficile da ottenere al di fuori della struttura fisica sotto il controllo dell'organizzatore. Organizzatori che, naturalmente, auspicano leggi più specifiche in materia, per proteggere i loro eventi e i contratti con i loro sponsor.

3.2 La protezione dei diritti di proprietà intellettuale

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale collegati con lo sport è stata costruita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGE). Un marchio può assumere la forma di ogni segno riproducibile graficamente, e quindi di una parola, di un logo o di uno schema applicato ai beni o servizi. Attraverso tali segni, si deve poter distinguere il bene e il servizio offerto dagli altri: l'acquirente, attraverso il marchio, viene informato sull'origine del prodotto, differenziandolo dagli altri. La direttiva 89/104/CEE mira all'armonizzazione delle condizioni per la registrazione dei marchi nazionali, su beni e servizi. Nel contesto sportivo, tali segni distintivi sono utilizzati per proteggere un *brand* sportivo: la giurisprudenza europea è intervenuta in diversi casi che coinvolgevano società sportive o produttori di beni legati allo sport. Ad es., nel caso «Arsenal Football Club v. Reed», la CGE dichiarò che un uso non autorizzato del segno «Arsenal» sulle sciarpe era idoneo a creare l'impressione dell'esistenza di un collegamento materiale tra i beni in questione e il proprietario del marchio. In pratica, l'uso di un segno che è identico al marchio può recare pregiudizio alla garanzia dell'origine. Quindi, tale uso può essere vietato dal proprietario nel rispetto della direttiva 89/104/CEE. In questo campo, importante è anche il ruolo giocato dalle grandi federazioni sportive e dal Comitato Olimpico Internazionale (COI) nello stabilire linee guida per l'identificazione dei marchi nei prodotti sportivi.

La contraffazione e la pirateria sportiva sono diventate, infatti, un fenomeno internazionale, con considerevoli ripercussioni economico-sociali, soprattutto sui

solamente di «*World Cup*»; oppure, ancora, che non si parli di «*Olimpiadi*», ma di «*Giochi di* (nome città)». Ciononostante, gli organizzatori di questo genere di grandi eventi hanno iniziato a prendere provvedimenti. Ad es., prescrivendo a tutti gli sponsor di non usare altri termini che possano far riferimento alla manifestazione. Oppure, impedendo di diffondere l'accesso all'evento, vietando ai partner commerciali di compiere determinate attività. Del resto, la cosa più difficile è proprio bloccare l'imboscata nel momento in cui viene attuata: e, spesso, si tratta di decisioni da prendere nel giro di pochissimi minuti, se non, addirittura, preventivamente.

¹⁶ Oppure, potrebbe trattarsi di leggi *una tantum*, create *ad hoc* per il grande evento, come nel caso della l. 167/2005, legge «a tempo» creata per le Olimpiadi Invernali di Torino.

proprietari dei diritti. Le aziende produttrici di prodotti sportivi, inoltre, sono preoccupate dell'aumento degli acquisti dei beni contraffatti tramite internet. Ulteriori sforzi, quindi, devono essere fatti nella lotta contro i *falsi*, soprattutto durante le grandi celebrazioni e manifestazioni sportive.

4. *L'autofinanziamento nel mondo del calcio italiano*

Il calcio è oggi in Italia lo sport più praticato e con maggiore attrattiva mediatica. La sua capacità di raggiungere un elevato numero di soggetti attraverso i vari mezzi di comunicazione di massa qualifica il calcio professionistico come un importante veicolo di comunicazione aziendale, al punto da far crescere notevolmente il mercato delle sponsorizzazioni e da far sì che gli sponsor rappresentino oggi una percentuale rilevante delle entrate totali delle società di calcio.

Nonostante queste premesse, in Italia è possibile riscontrare uno scarso sfruttamento di alcune fonti di ricavo, quali la gestione degli stadi e il *merchandising*, e, dall'altro lato, una forte dipendenza, soprattutto per le società di Serie A e B, dalla vendita dei diritti televisivi, soprattutto quelli per lo sfruttamento televisivo satellitare degli eventi calcistici, diritti che raggiungono quasi il 40% del totale dei ricavi delle società. A differenza di molti altri Paesi europei, quindi, in Italia il *merchandising* è oggi scarsamente sviluppato nel mondo del calcio.

4.1 *Sponsorizzazione e merchandising*

Il fenomeno delle sponsorizzazioni ha avuto un'evoluzione graduale dagli anni '80 ad oggi: mentre le prime sponsorizzazioni erano prevalentemente tecniche, negli anni '90, alla luce di un'accresciuta visibilità televisiva degli eventi calcistici, le società sponsorizzate sono aumentate, così come si sono elevati gli incassi assicurati dai relativi contratti. Il rapporto di sponsorizzazione può svilupparsi sia attraverso la semplice apposizione del logo della società sponsor sulla maglia da gioco della società, sia attraverso forme di collaborazione più complessa, al punto da estendere la presenza del marchio dello sponsor anche su biglietti, abbonamenti, cartelloni *backdrop*, sul retro delle interviste, e sul materiale pubblicitario prodotto dalla società.

In base al diverso rapporto che intercorre tra la società e i vari sponsor, è possibile qualificare questi ultimi in diverse categorie:

- lo *sponsor ufficiale*, o principale, il cui nome o logo compare sulle maglie da gioco della squadra;
- lo *sponsor tecnico*, che fornisce gli articoli sportivi alla società: questo avrebbe il duplice vantaggio della presenza del logo sulla maglia da gioco, e della vendita delle maglie stesse della società;
- i *fornitori ufficiali*: che usufruiscono del *brand* della società per scopi promozionali e pubblicitari (cartellonistica a bordo campo o sullo sfondo dei locali per le conferenze stampa, campagna abbonamenti, etc.);

- alcune società, inoltre, hanno sponsor differenti in occasione delle partite giocate in casa, rispetto a quelle giocate in trasferta, o differenti in caso di campionato nazionale o di competizione internazionale.

E' molto variabile il peso degli sponsor sul totale delle entrate: sicuramente, è minore per le società di Serie B, rispetto a quelle di Serie A, in quanto per le prime rappresentano circa il 10% delle entrate totali, mentre per quelle di Serie A gli sponsor garantiscono un'entrata che integra il 12% circa delle entrate totali.¹⁷ Tali entrate, poi, variano anche da società a società, indipendentemente dalla Serie di appartenenza. In generale, però, per molte delle società di Serie B, lo sponsor integra solo il 4% delle entrate totali, mentre per le società di Serie A con una tifoseria più diffusa sul territorio nazionale tale dato arriva al 30% delle entrate totali, venendo pertanto a costituire un'importante e imprescindibile voce dei ricavi societari.

Come si evince, i rapporti commerciali tra società di calcio e sponsor non sembrano valorizzati come dovrebbero essere, giacché lo sponsor potrebbe rappresentare un partner commerciale significativo per le società, anche al di là del mero evento sportivo. Questo tipo di finanziamento privato, è, però, comunque meglio sfruttato, sempre in Italia, rispetto alla fonte di ricavi che potrebbe essere il *merchandising*. Si tratta della commercializzazione di prodotti con il nome o il marchio della società sportiva, sia che abbiano qualche attinenza con lo sport sia che si tratti di prodotti di utilizzo quotidiano. E, nella Penisola, le entrate legate a questa commercializzazione rappresentano mediamente meno dell'1% delle entrate totali della società, sia per la Serie A che per la B. Sembra che questo scarso sfruttamento del legame tra squadra e consumatore-tifoso, ampiamente mantenuto e sfruttato nel resto del continente europeo, dipenda dalla scarsa protezione normativa di cui gode questa attività. Le società di calcio, in pratica, sembrerebbero poco interessate a lottare contro la diffusa contraffazione dei marchi che si registrerebbe nel nostro Paese.

Per ovviare ai problemi legati alla forma tradizionale di *merchandising*, e per non perdere i profitti derivanti da questa attività, alcune società di calcio hanno cominciato a sviluppare forme di *merchandising* più complesse, sviluppando, ad es., accordi con gruppi bancari finalizzati all'abbinamento del *brand* della società di calcio stessa con le carte di credito, o accordi tra le società e tour operator. Spesso, le società di calcio professionistiche possiedono un sito web ufficiale, attraverso il quale i tifosi possono effettuare acquisti on-line: l'*e-commerce* può senz'altro essere un esempio di diversificazione delle entrate societarie.

4.2 *La quotazione nel mercato azionario: la mancanza di una solida patrimonializzazione alla base*

Come si è accennato in precedenza, le società di calcio professionistiche necessitano

¹⁷ Indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla stagione calcistica 2005/2006.

di notevoli risorse finanziarie per realizzare gli investimenti ed essere competitive nei diversi campionati. Ed anche per queste società, un'importante fonte di finanziamento può essere rappresentata dalla quotazione nel mercato borsistico. In Europa sono circa tremila le società sportive quotate in Borsa: alcune di queste, soprattutto quelle inglesi, operano attraverso varie società controllate, che svolgono attività diversificate anche in settori non propriamente sportivi. Queste società, proprietarie degli stadi e dei complessi sportivi connessi, riescono così a realizzare una solida patrimonializzazione.

In Italia, fino al 1996 le società di calcio non avevano accesso ai mercati regolamentati di Borsa, essendo qualificate dalla legge¹⁸ come società di diritto speciale senza scopo di lucro. Solo con l'abrogazione di tale definizione,¹⁹ le società di calcio hanno potuto iniziare ad essere quotate sul mercato.

Le società italiane, però, a differenza di quelle inglesi, non godono di una solida patrimonializzazione, principalmente perché non sono proprietarie dello stadio: inoltre, non dispongono, come si è analizzato, di fonti d'entrata particolarmente differenziate, dipendendo dai proventi legati ai diritti televisivi. Questo, infatti, potrebbe portare degli svantaggi per la volatilità dei titoli borsistici, che verrebbero ad essere legati ai soli risultati sportivi conseguiti dalla squadra della società quotata. Una scarsa patrimonializzazione, unita a ricavi poco differenziati, potrebbe portare anche ad attacchi speculativi e a scalate azionarie. I titoli delle società di calcio, del resto, sono considerati dagli operatori come puramente speculativi, utili unicamente per operazioni di guadagno sulle oscillazioni dei prezzi. Anche per garantire gli investitori azionisti, quindi, le società di calcio dovrebbero stabilizzare maggiormente le entrate, riducendo così gli eccessivi sbalzi dei valori dei titoli: tale operazione, inoltre, potrebbe attirare anche gli investitori istituzionali, e non solo i piccoli tifosi, come accade al momento per le squadre italiane quotate.

La situazione attuale, che vede solo tre club del Campionato italiano quotati in Borsa, potrebbe essere destinata a cambiare, in quanto uno di questi, la Juventus Football Club SpA (di qui in poi la Juventus, per brevità),²⁰ quotata dal dicembre 2001, nel settembre 2011 ha portato a termine la costruzione del primo stadio di proprietà di una società di calcio italiana. La proprietà dell'infrastruttura e dell'indotto potrebbe, infatti, garantire una certa continuità e stabilità delle entrate, necessaria a stabilizzare il titolo. Ma anche l'incremento dei mezzi propri di finanziamento potrebbe rappresentare una soluzione allo scarso livello di patrimonializzazione che caratterizza oggi le società di calcio.

5. *Panoramica della situazione sugli stadi in Italia*

Tra gli stadi italiani, si annoverano 126 strutture utilizzate dal calcio professionistico,

¹⁸ Legge 91, del 23 marzo 1981.

¹⁹ Avvenuta ex decreto legge 435/1996.

²⁰ Le altre due società sportive italiane quotate sul mercato sono: Società Sportiva Lazio SpA e Associazione Sportiva Roma SpA.

di cui 69 hanno una capienza inferiore ai 10.000 posti. Tali impianti sono datati (l'età media è di 67 anni), poco confortevoli e non pienamente rispondenti agli standard di sicurezza, nonostante gli sforzi degli ultimi anni, intrapresi dapprima col cosiddetto decreto «Pisanu» (decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210) e successivamente con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

La situazione peggiora se si analizzano i dati relativi alle arene, ai palazzetti dello sport e alle infrastrutture utilizzate da altre discipline sportive (si pensi soltanto alla scherma o alla ginnastica artistica): gli impianti esistenti sono costruiti senza requisiti di polifunzionalità, non sono integrati nel tessuto sociale, mostrano carenze sotto il profilo della gestione.

Il panorama italiano evidenzia notevoli criticità: innanzitutto, la proprietà comunale dell'impiantistica sportiva (salvo rare eccezioni, come lo stadio «Olimpico» di Roma, di proprietà del CONI, o lo stadio di Reggio Emilia) comporta costi di gestione e per la sicurezza (diretti, per l'impiego di agenti e strutture, indiretti, per danni materiali, impatti negativi di immagine, ecc.) che ricadono sulla collettività, impoverendo le già esigue casse degli enti comunali. Gli stadi sono tutti sottoposti a vincoli urbanistici e monumentali, spesso sono situati al centro delle città e possono generare problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Eppure, nonostante il calcio (quale primo sport nazionale) generi un giro di affari annuo di più di 6 miliardi di euro, quasi mezzo punto di PIL, solo una piccolissima parte di questi, poco più di 250 milioni di euro, pari a meno del 5% del totale, proviene dagli stadi. Il fattore stadio per tre società italiane abbastanza importanti (Associazione Calcio Milan, Football Club Internazionale Milano e Associazione Calcio Roma) vale non più del 15% del giro di affari complessivo, generando poco più di 30 milioni di euro all'anno. Le percentuali degli incassi da stadio, rispetto al fatturato, si limitano al 12% per il campionato italiano: nella Premier League (il campionato inglese) arrivano a toccare il 42%.

Le stime del giro d'affari finalizzato alla costruzione e al rifacimento degli stadi italiani dei campionati professionistici entro il 2016 sono pari a 4 miliardi di euro. Se si estende tale valutazione alle arene, ai palazzetti e alle infrastrutture sportive, si arriva anche a 20 miliardi di euro. Per realizzare uno stadio *ex novo*, o per ristrutturarlo, occorre trasformare il modello attuale dello «stadio calcistico», come fino ad oggi concepito, nel modello dello «stadio produttivo», secondo le diverse tipologie oggi esistenti (stadio multifunzionale, per più eventi sportivi, o stadio americano, inserito in un'area generalmente dedicata all'intrattenimento e alla cultura), rispondendo alle specifiche caratteristiche culturali e sociali del territorio.

Il citato D.L. n. 8 del 2007, nel prevedere un programma straordinario per l'impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico, stabilisce che l'esercizio della pratica calcistica deve essere reso «maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica

finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali». Stadio «produttivo» significa dunque stadio che produce reddito, per intenderci, «multifunzionale» («complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva», così definito nel decreto del Ministro dell'Interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005), e se produce reddito, si rivolge necessariamente a più soggetti che manifestano un interesse economico nel progetto.

La «modernizzazione» di uno stadio produce benefits su vari livelli: basti pensare all'aumento dei sistemi di sicurezza (videosorveglianza, interfaccia unico verso le Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, operatori sanitari, interoperabilità dei sistemi e delle telecomunicazioni fisse e mobili all'interno e all'esterno dello stadio, ottimizzazione dell'uso delle risorse in termini di personale e degli spazi in sicurezza) e al ritorno d'immagine per le società sportive, o alla creazione di servizi aggiuntivi (accessi, ticketing, parking, eccetera).

5.1 Disegno di legge n. 1361 del 4 febbraio 2009

Il piano triennale di sviluppo previsto all'art. 3 del disegno di legge n. 1361/2009, oltre a rappresentare lo strumento finanziario dello Stato per abbattere gli interessi sul conto capitale degli investimenti, deve costituire, per un periodo comunque breve (di qui la straordinarietà del piano di intervento), il perno intorno al quale le istituzioni locali, le federazioni e le società sportive devono muoversi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

Questi soggetti possono avvalersi degli strumenti offerti dal programma di cui al D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, in coordinamento con la «Fondazione» di cui all'art. 23 del D.Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9 (peraltro non ancora costituita, nonostante l'obbligo normativo).

Le istituzioni locali che intendono, anche su impulso delle società sportive o delle istituzioni sportive (federazioni e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI), avvalersi del contributo statale dovranno presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge un piano di fattibilità per la costruzione o la ristrutturazione dell'impiantistica sportiva locale (ovvero la documentazione sufficiente se le stesse istituzioni hanno attivato gli accordi di programma dopo il 30 ottobre 2008). L'analisi dei piani di fattibilità pervenuti da tutta Italia consentirà alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e delle organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza Stato – Regioni, di predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Piano triennale di investimenti, che coinvolga peraltro l'Istituto per il credito sportivo, come destinatario dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato, e che deve necessariamente coinvolgere le istituzioni sportive e la Fondazione di cui s'è detto.

Il contributo pubblico e la sollecitazione agli enti locali ad attivarsi in un

breve lasso di tempo conferiscono alla presente proposta quella forza intrinseca, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo mediatico, necessaria per poter realmente avviare il processo di rinnovamento dell'impiantistica sportiva, attivando le corrette aspettative degli operatori economici privati.

Questa proposta coinvolge tutti i soggetti che da anni manifestano interesse allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, tenuto conto delle necessità dei protagonisti del mondo dello sport e delle diverse esigenze della collettività, che si avvantaggerebbe sia per la riduzione, se non l'annullamento, dei costi per la gestione dell'impianto, sia per la riqualificazione della propria area urbana (come è accaduto a Barcellona e a Londra), sia per possibili evoluzioni tecnologiche e ambientali del territorio cittadino, per la creazione di nuovi posti di lavoro (si parla di almeno 85.000 nuovi posti²¹), per la nascita di nuovi centri di aggregazione sociale e culturale e, in generale, per un miglioramento dell'*asset* territoriale, rappresentato da indici di appartenenza alla comunità locale elevati, buona immagine del territorio, efficace incentivazione dell'indotto.

Quindi, è di tutta evidenza come uno stadio nuovo possa portare nuove risorse alle società sportive e svolgere un'importante funzione di aggregazione sociale, diverrà uno spazio accogliente, da vivere tutta la settimana, adatto a tutta la famiglia e sarà dotato di cinema, ristoranti e attività commerciali di vario genere. E' noto che le aziende sono attratte dalle strutture sportive (stadi, centri polifunzionali, eccetera) in quanto ritenute ottime locations per intrattenere rapporti con la propria clientela. Anche sotto il profilo ambientale, lo sviluppo dell'impiantistica sportiva potrebbe portare vantaggi, grazie alle agevolazioni fiscali già previste in tale settore per la produzione di energia alternativa; anche questo elemento (la realizzazione di strutture sportive con copertura fotovoltaica) potrebbe costituire, come prevede l'art. 5, c. 3, del presente disegno di legge, titolo preferenziale per ottenere il contributo statale.

Per tali motivi, all'art. 1, si specifica che le finalità del disegno di legge sono quelle di coinvolgere l'intera collettività in un nuovo modello culturale, finalizzato alla diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli e di affiancare lo sport ad altre iniziative. Occorre realizzare stadi a tema, che abbinino l'esigenza sportiva a quella culturale tipica di ogni territorio, di ogni comune, di ogni comunità.

All'art. 2, sono state inserite alcune definizioni necessarie per semplificare il testo normativo, in particolare, si segnala la definizione di «complesso sportivo multifunzionale», che ricomprende due tipologie di strutture oggetto del disegno di legge. Il complesso solo sportivo, l'insieme cioè di impianti sportivi localizzati in una stessa area, e l'impianto sportivo unito ad aree destinate ad attività commerciali (centri commerciali, outlet, alberghi), tempo libero (fitness, multisala), culturali (musei), a seconda delle esigenze del territorio. Importante è anche la definizione del «soggetto proponente», e cioè la società sportiva, ovvero la federazione sportiva

²¹ Dati *StageUp, Sport & Leisure Business*, resi noti nel convegno organizzato da «Urban Land Institute»(ULI), sulla tematica «New Stadiums for new business», tenutosi a Milano nel settembre del 2011.

o il CONI, fruitrice dell'impianto, insieme ai soggetti privati e/o pubblici che, intendendo effettuare investimenti sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva.

La novità della presente proposta, oltre al piano triennale di interventi straordinari di cui all'art. 3, è rappresentata dalla disciplina relativa alla costruzione di un nuovo impianto sportivo o di un complesso sportivo multifunzionale.

Altre novità di rilievo sono quelle introdotte dall'art. 4, secondo cui la localizzazione delle aree, attraverso gli accordi di programma, da approvare in via definitiva entro un anno, e i programmi integrati di intervento, può avvenire, in deroga al sistema generale, anche su impulso dei privati (della società sportiva), e dall'art. 5, che fissa specifici criteri e requisiti per la realizzazione degli impianti delle società sportive professionistiche. In particolare, il comma 3 prevede, quale titolo preferenziale per accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni del Credito Sportivo, che i complessi vengano utilizzati durante l'intero anno, per ospitare eventi di carattere sociale e culturale, generino processi di riqualificazione urbana e ambientale, creino nuova occupazione e impieghino tecniche innovative di costruzione a basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda, invece, gli impianti già esistenti, è difficile parlare di «privatizzazione» se non si consente ai comuni, come prevede invece l'art. 6, di inserire tali beni, comunque non produttivi, nel proprio patrimonio disponibile (anche per quel che riguarda, ai sensi del comma 2, le aree di pertinenza e accessorie), di poter cedere i relativi diritti reali con affidamento diretto alle società sportive professionistiche, le uniche, del resto, che hanno interesse ad acquistarli, e, infine, di favorire, ai sensi del comma 4, varianti alle destinazioni di uso esistenti, anche al fine, tra l'altro, di adattarli agli sfruttamenti commerciali (consentendo, prendendo come esempio la situazione attuale dello stadio «San Siro» di Milano, di realizzare ristoranti, aperti non solo nel corso degli eventi sportivi), del resto, si tratta di beni non demaniali e, soprattutto, di beni non produttivi.

Alle società sportive si richiede tuttavia di garantire mediante convenzione, l'uso degli impianti per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati.

Il comma 6, infine, risolve il problema del fallimento della società sportiva o del soggetto proprietario: se ciò avviene, l'impianto rientra nel patrimonio del comune dove è stato realizzato.

Gli artt. 7 e 8 prevedono infine misure per favorire l'attività di ristrutturazione o di costruzione di impianti. Questo disegno di legge offre dunque una vera opportunità per dare la spinta giusta allo sviluppo del sistema infrastrutturale sportivo italiano.

6. *L'attività Parlamentare sulla costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi*

L'11 maggio 2010 la VII Commissione della Camera ha avviato l'esame di proposte di legge per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli

esistenti.²² Dopo aver svolto un'indagine conoscitiva, il 15 dicembre 2010 ha adottato come testo base un nuovo documento elaborato dal Comitato ristretto. Il 23 febbraio 2011 è stato adottato un ulteriore nuovo testo. Il 5 ottobre 2011, la Commissione ha approvato una serie di emendamenti che hanno ulteriormente modificato il documento del progetto di legge, in particolare sopprimendo gli artt. 6 e 7 (che recavano modifiche, rispettivamente, al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi e alla disciplina dei benefici per le società sportive, militanti nei campionati nazionali di Lega Pro, che stipulano un contratto di lavoro con calciatori di età fra 14 e 19 anni).

Il nuovo testo è inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa. Il provvedimento è finalizzato ad accelerare, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, il processo di realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi con almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o 4.000 al coperto, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività, con lo scopo di prevenire fenomeni di violenza e migliorare l'immagine dello sport in Italia, anche in vista della candidatura per manifestazioni di carattere internazionale.

Nel testo del progetto di legge, come modificato dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture, supportata da uno studio di fattibilità, avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti. Entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma. I pareri e gli altri atti di assenso delle autorità competenti alla tutela dei vincoli sono acquisiti nella conferenza di servizi convocata per raggiungere l'accordo, alla quale si applica la disciplina prevista dalla L. 241/1990 (artt. 14-14-quinquies), anche quanto agli effetti del dissenso. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Se l'area individuata è di proprietà del comune, essa (o il relativo diritto di superficie) può essere ceduta, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta.

Il progetto per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali deve prevedere, fra l'altro, un piano per la realizzazione di strutture sportive scolastiche nello stesso comune e deve garantire la fruibilità di spazi per le persone disabili.

Inoltre, i comuni possono cedere, a titolo oneroso, la proprietà degli impianti già esistenti (o il relativo diritto di superficie), nonché le strutture funzionali o pertinenziali, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente, attraverso affidamento diretto. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a 10 anni, l'uso delle strutture per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Nell'atto di cessione, si può prevedere un ampliamento edificatorio delle cubature che insistono

²² Camera dei Deputati, «Temi dell'Attività Parlamentare».

sull'area interessata. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi sono realizzate nel rispetto della normativa prevista dal TU per l'edilizia (DPR 380/2001). In caso di interventi di ristrutturazione o trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire, o in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area, è previsto il ricorso allo studio di fattibilità e all'accordo di programma. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal provvedimento.

7. *La normativa generale vigente in materia di impiantistica sportiva*

Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'ordinamento sportivo è tra le materie di legislazione concorrente, per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.²³ Il ruolo delle Regioni e degli enti locali in relazione agli impianti sportivi è incisivo in quanto le infrastrutture sportive costituiscono lo strumento principale per realizzare la funzione di promozione delle attività sportive e ricreative che è istituzionalmente ad essi affidata.²⁴

La potestà legislativa prevista dal rinnovato art. 117 Cost. deve essere esercitata, oltre che nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, tenendo presente la Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.²⁵ Riservata allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, viene confermata la competenza esclusiva del Parlamento a legiferare in materia di ordinamento del CONI, quale ente pubblico nazionale, e restano ferme le attribuzioni del CONI sull'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello.

Si ricorda che alle Regioni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di impiantistica sportiva (ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,²⁶ conformemente a quanto già previsto dall'art. 2, secondo comma, lett. l),

²³ In tema di finanziamento dei programmi relativi allo sport, la Corte Costituzionale ha dichiarato, in relazione al riparto di competenze delineato dal titolo V, l'incostituzionalità della legge dello Stato che eroghi fondi in materia di ordinamento sportivo senza coinvolgere le Regioni (sent. 424/2004).

²⁴ L'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, affida infatti alle Regioni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

²⁵ Essendo l'ordinamento sportivo nazionale parte di quello internazionale, ne consegue che le legislazioni regionali in materia di sport dovranno conformarsi alle norme delle federazioni internazionali e del CIO.

²⁶ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

del DPR 15 gennaio 1972, n. 8,²⁷ che aveva disposto fra l'altro l'attribuzione agli enti regionali delle funzioni amministrative in materia di attrezzature sportive d'interesse generale), relativamente all'elaborazione di programmi straordinari di costruzione o di ristrutturazione di impianti e all'adeguamento di questi ultimi alle norme di sicurezza. All'autorità di governo competente è, invece, attribuita la definizione dei criteri e dei parametri della programmazione, acquisito il parere del CONI e della Conferenza unificata.

Il richiamato art. 157 del D.Lgs. 112/1998, in particolare, ha previsto che l'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica²⁸ – di cui all'art. 1, c. 4 e 5, del D.L. 3 gennaio 1987, n. 2,²⁹ convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65, soppressa dal c. 2 del medesimo art. 157 –, fosse trasferita alle Regioni e che i criteri e i parametri per il trasferimento venissero definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del CONI e della Conferenza unificata. Il comma 2 del medesimo art. 157 ha stabilito che il riparto dei fondi sia effettuato dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del CONI e della Conferenza unificata.

Il citato D.L. n. 2 del 1987³⁰ aveva, nello specifico, definito i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati ad ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del Campionato Mondiale di Calcio del 1990, a

²⁷ Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

²⁸ Commissione presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati.

²⁹ Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

³⁰ Si ricordi che su alcuni articoli del D.L. n. 2 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 517. La Suprema Corte ha precisato che l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio, nel cui ambito rientrano anche la ristrutturazione e la costruzione degli impianti sportivi necessari, è materia che esorbita dalla sfera delle competenze regionali ed è questione di interesse dello Stato-persona, per cui la previsione di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), del D.L. n. 2/87, che prevede interventi statali per gli impianti sportivi necessari per i campionati mondiali, non è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione alle competenze regionali nella sub-materia dello sport, quale determinata dall'art. 56 del D.P.R. 616/1977.

Per quanto concerne il riparto tra lo Stato e le regioni nella sub-materia sport, ai sensi del citato art. 56, la Corte ha chiarito che esso inerisce al carattere agonistico o meno delle attività sportive, con la conseguenza che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella competenza statale se riferita ad attività agonistiche, rientra invece nelle competenze regionali se riferita ad attività non agonistiche, quali sono la promozione di quelle ludiche e preparatorie.

soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività, nonché a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali. Per la realizzazione degli interventi il decreto prevedeva la predisposizione di appositi programmi, approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, formulati su base regionale e sulla base dei criteri e parametri – definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva –, che tenessero conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive.

All'elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi era previsto provvedesse la sopraccitata commissione tecnica. Il piano così predisposto doveva poi essere sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.³¹

Il D.L. n. 2 prevede altresì che la realizzazione degli impianti sportivi possa essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione. I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche degli impianti sportivi – ai sensi di quanto disposto dall'art. 2bis, c. 3, del richiamato D.L. 3 gennaio 1987, n. 2 – sono soggetti all'approvazione del parere del Comitato Olimpico Nazionale, espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore all'equivalente di due miliardi delle vecchie lire (1.032.913,80 euro), e dalla Commissione impianti sportivi del CONI per spese di importo superiore.

Si ricordi come la Commissione impianti sportivi del CONI sia l'organismo che, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 526,³² esprime un parere tecnico relativo alla funzionalità sportiva sui progetti di nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi, tenendo conto delle vigenti normative sportive, commerciali e di legge specifiche per tali strutture. L'iter procedurale per l'emissione di «Pareri in linea tecnico-sportiva» sui progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori,³³ nonché sui progetti relativi alle palestre e agli impianti sportivi scolastici,³⁴ è contenuto nel «Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli

³¹ Organismo poi soppresso dal D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, recante «Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato - Regioni», in attuazione dell'art. 12, comma 7, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

³² Modificazioni all'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori; provvedimento ora abrogato dall'art. 24, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

³³ Di cui alla L. n.526/1968, e successive modificazioni.

³⁴ Ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, recante «Modificazioni alla L. 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi».

interventi relativi all'impiantistica sportiva³⁵».

Il Regolamento specifica come i pareri abbiano per oggetto gli impianti sportivi, cioè le realizzazioni edili destinate alla pratica di discipline sportive regolate da norme delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI, ovvero destinate ad attività propedeutiche o di mantenimento di tali discipline secondo quanto riportato nelle norme CONI.

Per interventi di tipo misto, il Regolamento dispone che i pareri siano limitati ai soli impianti sportivi, alle parti di uso comune e alle eventuali relazioni tra le parti sportive e le altre parti a diversa destinazione. I pareri sono espressi a richiesta degli aventi titolo alla realizzazione degli interventi, o di altri soggetti da questi autorizzati, sulla documentazione fornita dai richiedenti stessi sotto la loro responsabilità, valutando la conformità delle opere oggetto di intervento alle norme CONI sull'impiantistica sportiva e, più in generale, a criteri di funzionalità tecnico-sportiva. Anche il Regolamento precisa che i pareri sono di competenza:

1. della Commissione Impianti Sportivi (CIS) del CONI per interventi di importo³⁶ superiore a Euro 1.032.913,80;
2. del Presidente del Comitato provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico-sportivo effettuato dalla Commissione Impianti Sportivi Regionale (CISR),³⁷ per importo degli interventi superiore a Euro 258.228,45 e non superiore a Euro 1.032.913,80;
3. del Presidente del Comitato provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico-sportivo del Consulente provinciale per l'impiantistica sportiva, quando l'importo degli interventi risulti non superiore a Euro 258.228,45.

Successivamente il decreto ministeriale 25 giugno 2003³⁸ ha individuato i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva in attuazione di quanto disposto dalla normativa sopra citata. Esso ha stabilito che possano accedere agli interventi previsti i comuni (singoli o associati), le comunità montane e le province e che, ai fini del reimpiego dei fondi residui disponibili, i programmi regionali degli interventi debbano uniformarsi a criteri di carattere generale (accertata la rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di

³⁵ Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1378 del 25 giugno 2008.

³⁶ Per «importo» si deve intendere quello definito come «importo complessivo» depurato dalle spese per: a) eventuale acquisto delle aree; b) competenze tecniche (indagini, progettazione, direzione lavori, collaudo); c) attrezzi sportivi e arredi; d) eventuali oneri per attivazione di utenze varie; e) oneri fiscali.

³⁷ Si ricorda come la composizione della Commissione Impianti Sportivi (CIS) e il suo funzionamento siano oggetto di appositi regolamenti approvati dagli organi deliberanti del CONI, mentre la Commissione Impianti Sportivi Regionale (CISR), come previsto dal Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza, annovera come componenti i Consulenti provinciali per l'impiantistica sportiva o loro sostituti nominati dal Presidente del Comitato provinciale, il Consulente regionale per l'impiantistica sportiva della regione di appartenenza o il suo sostituto nominato dal Presidente del Comitato regionale.

³⁸ «Criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva».

utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità) e a criteri di priorità (messa a norma degli impianti esistenti, loro completamento, recupero o riattivazione, realizzazione di nuove strutture in località che ne siano carenti).

Di recente, merita segnalare che con le leggi finanziarie per il 2007, per il 2008 e per il 2009 sono stati assegnati finanziamenti per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali per i XIV Giochi del Mediterraneo (Pescara 2009), per i Campionati mondiali di nuoto (Roma 2009), per i Campionati mondiali di ciclismo su pista del 2012 e per i Mondiali maschili di pallavolo del 2010. Ancora con riguardo all'impiantistica sportiva sono state adottate disposizioni volte a rifinanziare e riorganizzare l'Istituto per il credito sportivo; in particolare l'art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007³⁹ ha attribuito all'Istituto 20 milioni di euro per il 2007, finalizzati al programma straordinario per l'impiantistica destinata al calcio professionistico (di cui all'art. 11 del D.L. n. 8 del 2007).

8. *Disposizioni tecniche per l'impiantistica sportiva e le Normative CONI*

La realizzazione di impianti sportivi è soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale (norme urbanistiche, norme tecniche per le costruzioni, norme di sicurezza) e a norme specifiche stabilite dagli enti sportivi (CONI e federazioni sportive) per quanto riguarda campi di gara, attrezzature e servizi. Le principali disposizioni normative relative alla costruzione e alla messa in uso degli impianti sono contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005.⁴⁰

Le citate disposizioni si applicano ai complessi e agli impianti sportivi di nuova costruzione e a quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendano realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI ove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

L'art. 3 del decreto specifica le modalità procedurali necessarie per la costruzione o modificazione di impianti sportivi; in particolare, chi intenda costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, idonea documentazione (comprensiva, fra l'altro, di planimetrie, parere favorevole del CONI e relazioni tecniche). Il Comune, a sua volta, sottopone

³⁹ «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

⁴⁰ Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».

il progetto alla Commissione provinciale di vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del TU delle leggi di pubblica sicurezza,⁴¹ la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle norme.

L'art. 4 detta disposizioni in ordine alla ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo (in particolare per garantire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di rapido sfollamento verso aree adiacenti), nonché al rispetto delle misure di prevenzione degli incendi, stabilendo inoltre i requisiti minimi per l'intervento dei mezzi di soccorso all'area di servizio annessa all'impianto e le modalità di costruzione degli accessi, delle uscite e delle vie di deflusso.

I successivi articoli dispongono poi le misure per la realizzazione dell'area di servizio annessa all'impianto (art. 5), degli spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva (art. 6), dei sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva (art. 6bis), dei settori degli impianti (art. 7), del sistema di vie di uscita (art. 8), delle aree di sicurezza e varchi (art. 8bis), della distribuzione interna dei percorsi di smistamento (art. 9), dei servizi di supporto della zona spettatori (art. 10), degli spogliatoi (art. 11). Il decreto disciplina inoltre la possibilità di utilizzo degli impianti per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo (art. 12) e di impiego di coperture pressostatiche (art. 13). Oltre a precisare i dettagli in ordine alle strutture, alle finiture e agli arredi (art. 15), ai depositi (art. 16), agli impianti elettrici ed idrici (art. 17), aggiunge norme riguardanti le misure di sicurezza.

L'art. 18, in particolare, dispone che negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, anche in orari notturni, debba essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. L'articolo è stato modificato dall'art. 10 del D.M. 6 giugno 2005,⁴² entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,⁴³ nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1 settembre 2006.⁴⁴ Gli artt. 19 e 19bis stabiliscono le misure per la gestione della sicurezza antincendio negli impianti sportivi semplici e in quelli multifunzionali.

L'art. 19ter, che dispone le norme per la modalità gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio,

⁴¹ Approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

⁴² «Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio».

⁴³ «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti», convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

⁴⁴ Proroga del termine contenuto all'art. 15, c. 1, del D.M. 6 giugno 2005 del Ministro dell'Interno, riguardante «Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».

aggiunto dall'art. 13, c. 1, del D.M. 6 giugno 2005, stabilisce l'obbligo di istituzione, per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, di un Gruppo Operativo Sicurezza (GOS), coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto dai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario, dei Vigili Urbani, dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio, da un rappresentante della squadra ospite (eventuale), chiamato a verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, a vigilare sulla corretta attuazione del piano di sicurezza, nonché ad adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità.

Il richiamato D.M. 6 giugno 2005 ha inoltre aggiunto l'art. 19quater al decreto ministeriale 18 marzo 1996 sulle misure in ordine alla gestione dell'impianto sportivo, disponendo l'obbligo, per le società utilizzatrici degli impianti, di predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità, e che stabilisce altresì che il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non debba comunque essere inferiore ad uno ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a uno ogni 20 addetti. I progetti di impianti sportivi devono inoltre osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché essere adeguati alla disciplina di cui al D.L. 24 febbraio 2003, n. 28,⁴⁵ convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88.

In particolare, l'art. 1quater prevede che i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio siano numerati, che i varchi di ingresso siano dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, e di apparecchiature elettroniche in grado di verificare la regolarità del titolo di accesso. Il medesimo articolo dispone inoltre che gli impianti sportivi debbano essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze, di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

Da ultimo, in materia di sicurezza ed ordine pubblico, è intervenuto il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8,⁴⁶ convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41. Relativamente alle misure sull'impiantistica delle strutture sportive, il citato decreto legge ha stabilito (art. 1) che fino all'attuazione degli interventi strutturali e

⁴⁵ «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».

⁴⁶ «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive».

organizzativi necessari per attuare quanto previsto dall'art. 1 quater del D.L. n. 28/2003 e dal D.M. 6 giugno 2005, le competizioni relative al gioco del calcio negli stadi non a norma debbano essere svolte in assenza di pubblico. Esso stabilisce al riguardo, che le determinazioni in proposito debbano essere assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), di cui all'art. 1 octies del citato D.L. n. 28/2003. Si ricordi, infine, come l'ONMS sia chiamato – ai sensi della norma istitutiva sopra richiamata, nonché delle misure specificate dal D.L. 17 agosto 2005, n. 162,⁴⁷ recante «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive» – :

- ad effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza ed intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
- ad esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma e ad attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime, ad approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
- a promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali,
- a definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
- a pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza e intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

Al CONI, ai sensi del richiamato D.M. 18 marzo 1996, spetta l'emanazione e l'aggiornamento delle norme organizzative finalizzate alla definizione delle caratteristiche di funzionalità degli impianti sportivi. A tal riguardo il Consiglio nazionale ha provveduto ad approvare le norme CONI per l'impiantistica sportiva (deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008) e il Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva (deliberazione n. 1378 del 25 giugno 2008). Con la deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008, in particolare, il CONI ha inteso individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Soggetti alle norme sono tutti gli impianti sportivi, ovvero i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate, distinguendo in particolare gli impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche), dagli impianti sportivi di esercizio.

⁴⁷ Convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210.

9. *Panorama internazionale*

Come spesso avviene, l'esperienza internazionale ci insegna che, ogni volta che sono stati approntati nuovi strumenti normativi e agevolazioni amministrative, lo Stato ha messo a disposizione strumenti finanziari flessibili e innovativi, con una partecipazione pubblica in termini di contributi a sostenere l'investimento privato.

E' accaduto in Inghilterra, con l'ormai famoso «Taylor Act» (che ha agevolato l'accordo tra Federazione inglese, Premier League e governo per l'istituzione nel 1990 del «Football Trust», poi sostituito dalla «Football Foundation», finanziato dallo Stato, con una riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse), che, nel 2000, ha destinato circa 170 milioni di sterline al finanziamento della costruzione degli stadi, contro i 900 milioni investiti dai club. E' accaduto in Germania, dove gli stadi vennero in parte ristrutturati, in parte costruiti *ex novo* (secondo le più moderne linee architettoniche e le più efficienti tecnologie) in occasione dei Mondiali di calcio del 2006. L'Italia ha avuto la sua occasione, con i Mondiali del 1990, ma, come ben sappiamo non è riuscita a sfruttarla.

Volendo portare all'attenzione una serie di esempi concreti di successo del modello «Stadio produttivo – multifunzionale», possiamo annoverare il caso dell'Arsenal Football Club (di seguito, Arsenal), storico club inglese, che è emblematico. Il nuovo stadio «Emirates», sito a Ashburton Grove, ha generato nella sua prima stagione sportiva un incremento del 110% dei soli incassi da stadio (da 64 milioni a 135 milioni). L'«Emirates Stadium» è «risorto» nel 2006, dalle ceneri del vecchio «Arsenal Stadium» per un costo di 390 milioni di sterline; venduti i diritti alla compagnia aerea «Emirates», l'impianto dispone di 60.400 posti. Intorno, un complesso residenziale di livello, giardini e unità commerciali, *sky-box*, *naming rights*, parcheggi, affitto negozi, centri commerciali, cinema, sale congressi, musei, *stores* sono soltanto alcune delle opportunità che un nuovo stadio potrebbe offrire al fine di incrementare le entrate delle società sportive.

Sempre in Gran Bretagna, lo stadio dell'«Old Trafford», della società Manchester United (Manchester, per brevità) inaugurato nel 1910 e ristrutturato nel 2005 è una struttura con 80.000 posti a sedere, box esclusivi per un totale di 4973 posti, un ristorante, una sala polivalente per 1000 persone, un museo e tre punti vendita per i gadget della squadra. Benché principalmente si tratti di un impianto calcistico, ospita anche incontri di rugby a 13 e a 15. E' uno dei due stadi del Regno Unito ad aver ricevuto le cinque stelle della UEFA.

Altri esempi in merito, nel resto d'Europa, sono rappresentati dalle esperienze di Monaco di Baviera, Londra, Oporto e Amsterdam; l'«Allianz Arena» di Monaco, aperto nel 2005 dopo meno di tre anni di lavori, è sede del Fußball-Club Bayern München e del TSV 1860 München: ospita 66.000 posti su un'area disponibile di 170.000mq, di cui 37.600 coperti. Lo stadio, dotato di spazi commerciali, congressuali e uffici, è uno dei più moderni e tecnologici al mondo, un caso di eccellenza reso possibile dal forte impegno dell'Amministrazione Pubblica. Anche la città di Oporto può vantare il suo caso di eccellenza, lo stadio «Dragao»

(50.000 posti), edificato in occasione degli «Europei di calcio» del 2004 (che hanno generato in Portogallo l'1% in più del PIL) e integrato con un centro congressi, un'area commerciale e di ristorazione, strutture per il tempo libero, tutto disposto ai vari livelli delle tribune e collegato agli spazi pubblici; l'audacia architettonica dell'impianto gli ha fatto meritare anche le 5 stelle UEFA. In Olanda, ancora, l'«Amsterdam Arena», lo stadio dell' Amsterdamsche Football Club Ajax, si è rivelato catalizzatore dello sviluppo urbano; le particolarità sono un centro commerciale di 350 negozi, 240 appartamenti in un parco, un'accessibilità favorita da nuovi collegamenti e attività di intrattenimento e culturali che faranno vivere lo stadio sette giorni su sette; un sistema di pagamento attraverso *smart card* garantirà maggiore controllo sul piano della sicurezza.

10. *Il modello inglese a Torino e le prospettive future nelle altre città italiane*

Diversamente dagli stadi inglesi, quelli italiani non sono strutture idonee a favorire un utilizzo commerciale degli stessi, principalmente perché si tratta di edifici obsoleti, che mancano di quelle infrastrutture necessarie per un utilizzo economico degli stessi (spazi commerciali, aree ristoro, etc.). Inoltre, gli stadi sono di proprietà delle amministrazioni comunali, che poi li concedono in uso alle stesse società sportive. Questa circostanza impedisce alle società di realizzare progetti di ristrutturazione necessari per dotare gli impianti sportivi delle infrastrutture richieste. Va qui ricordato, inoltre, che il fatto di non disporre di uno stadio di proprietà, oltre ad essere causa di mancati guadagni, e anche fonte di perdite economiche, legate alle spese di locazione previste dai contratti di concessione stipulati con le amministrazioni comunali: la proprietà dello stadio eliminerebbe questo inutile costo di transazione, che oggi si riversa sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti, aumentando la spesa per i consumatori.

Proprio le entrate correlate alla gestione commerciale dello stadio, prima assai limitate, hanno portato la società Juventus alla costruzione di uno stadio di proprietà, per poter incamerarne i benefici. Il percorso non è stato facile, giacché in Italia la realizzazione di un progetto di stadio multifunzionale, con servizi accessori per imprese e consumatori, presenta problematiche per la lunghezza dei vari iter autorizzativi. Da un lato vi è la complessità delle varianti urbanistiche da tenere in conto, dall'altro le necessarie licenze commerciali da ottenere per i vari settori merceologici. Altre società, per questo, stanno valutando la possibilità di acquisire gli attuali stadi, in alternativa al progetto della costruzione di quelli nuovi.

Lo stadio calcistico di Torino, denominato, provvisoriamente, «Juventus Stadium» sede degli incontri della Juventus a partire dalla stagione 2011/2012, è, dunque, l'unico stadio attualmente di proprietà di un club in Italia. Sorge sulle ceneri del precedente «Stadio delle Alpi», demolito tra il 2008 e il 2009: la società intende offrire ad uno sponsor commerciale la possibilità di legare il suo nome a quello dello stadio. La società Sportfive si è aggiudicata, per 75 milioni di euro e

per i 12 anni successivi all'inaugurazione dello stadio, il diritto esclusivo di trovare gli sponsor che legheranno il nome all'impianto. Per contratto, l'azienda che legherà il nome allo stadio non potrà essere né un concorrente dello sponsor tecnico della Juventus (Nike), né una casa automobilistica, per via del legame tra la società e la Fiat SpA.

Costato 105 milioni di euro, è dotato di 41.000 posti a sedere, nel rispetto dei massimi standard di sicurezza. Il progetto, diretto principalmente al rispetto ecologico dell'ambiente, ingloba un'area vastissima, costituita da 4 mila posti auto, otto ristoranti e venti bar. E' previsto un museo dedicato alla storia della squadra (che una volta ultimato sarà uno dei musei calcistici più importanti del mondo), oltre a 34 mila metri quadrati di aree commerciali (con un ipermercato e 60 negozi) e 30 mila di aree verdi e piazze. Intorno allo stadio è presente anche una sorta di «Walk of Fame», in cui cinquanta dei giocatori più importanti della storia della Juventus sono stati onorati con una propria stella celebrativa. Per finanziare parte delle aree commerciali, nel 2010 la società ha stretto anche contratti di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, per integrare la copertura finanziaria dell'investimento complessivo, previsto sull'area del nuovo stadio. La totale copertura dell'investimento, pertanto, era garantita da due contratti con l'Istituto e dagli incassi anticipati dal «contratto Sportfive», oltre che dai proventi derivanti dalla cessione delle aree commerciali adiacenti.

L'importanza di essere la prima squadra di Serie A ad avere uno stadio di proprietà si ritrova soprattutto nel versante economico. Il nuovo «Juventus Stadium» dovrebbe, infatti, permettere al club bianconero di aumentare gli introiti derivati dallo stadio dal vecchio 8% alla media Europea, che si attesta intorno al 26%, con i picchi del 42% dell'Arsenal e del 35% del Manchester. L'«Area12», un innovativo centro commerciale ideato per le famiglie, sarà il primo in Italia a coniugare shopping e grandi eventi sportivi: è legato alla partnership tra la società calcistica e Nordiconad, non solo commerciale ma anche di sponsorizzazione, giacché l'azienda modenese è diventata l'*official supplier* della società bianconera. In virtù di questo accordo, l'azienda ha acquisito la facoltà di disporre di spazi pubblicitari bordo campo, per la promozione del proprio *brand*, oltre a diritti di *hospitality*, e dell'utilizzo dell'immagine del club per la realizzazione di alcune iniziative pubblicitarie. Lo *shopping center* e il nuovo stadio costituiscono, quindi, una sorta di «*superluogo*⁴⁸», integrato nel tessuto cittadino, che diventerà un punto di incontro per migliaia di persone. Sarà aperto ogni giorno, per permettere alla cittadinanza di vivere l'area anche quando non si disputano partite; un polo di aggregazione per valorizzare l'area circostante e promuovere i valori dello stadio quale luogo di divertimento sano e non violento, da vivere in sicurezza e tranquillità.

La proprietà e la gestione dello stadio permetterà quindi di modificare la concezione che si ha del consumatore, il quale non sarà più un mero tifoso della squadra di calcio, ma un vero e proprio cliente, al quale proporre, all'interno della

⁴⁸ Come è stato definito dall'a.d. di Nordiconad.

struttura rappresentata dallo stadio, una gamma di servizi e prodotti che vanno al di là della semplice offerta dell'evento sportivo. Negli altri impianti italiani, è proprio l'obsolescenza delle strutture sportive che riduce l'attrattiva degli operatori commerciali, perfino verso ipotesi di investimento all'interno degli stadi stessi. L'esempio della Juventus ha dimostrato come sia possibile valorizzare pienamente le capacità imprenditoriali di una società calcistica, nell'ottica di un utilizzo commerciale delle strutture sportive, dato che le stesse società possono godere interamente degli investimenti fatti. La stagione 2012, per la società sportiva di Torino, si è infatti aperta con un cambio radicale di gestione, con un impianto che permetterà entrate economiche costanti e automatiche, direttamente proporzionali alle capacità aziendali della dirigenza, senza dover dipendere da diritti televisivi, cessione di diritti d'immagine, o *merchandising*, spesso gestito da terzi.

Questo evento a dir poco eccezionale nel panorama calcistico italiano non dovrebbe rimanere il solo. Si è riusciti nell'impresa di costruire uno stadio da oltre 100 milioni di euro, che non peserà quasi nulla sui bilanci societari, dati gli introiti già incamerati, o previsti dalle numerose iniziative commerciali e pubblicitarie in corso di avviamento. Basti pensare all'iniziativa «Accendi una Stella», che permetterà ogni dieci anni di avere incassi costanti, visto che i tifosi possono acquistare per quella durata una delle 50 stelle a disposizione nello stadio, con un prezzo destinato inevitabilmente a lievitare nel tempo. O anche all'enorme promozione pubblicitaria dello stadio in tutta Italia, che ha richiamato a Torino i milioni di tifosi bianconeri sparsi per la Penisola.

Un ottimo metodo, in pratica, per approfittare del turismo sportivo cd. di spettacolo, un fenomeno sempre più in crescita, anche in Italia, rappresentato da tutti gli appassionati di sport e i tifosi che si spostano per seguire dal vivo uno specifico evento sportivo, non solo calcistico. Nel nostro Paese, infatti, i tifosi legati al mondo del calcio e della Formula 1, ad es., generano un enorme giro d'affari, attraverso delle trasferte che spesso durano anche più di un solo giorno. Secondo alcune stime del Censis, i Gran Premi di Monza e Imola (quest'ultimo fino a qualche anno fa) generano ca. 350mila presenze, di cui il 30% di provenienza dall'estero, mentre i Campionati di calcio di Serie A e B muovono almeno 20mila persone ogni domenica al seguito degli atleti. Si tratta di un settore molto interessante, in grado di generare una ricaduta economica diretta sul territorio e di costituire una buona opportunità per i *tour operator* di tutto il mondo. Né va dimenticato il turismo sportivo di cultura, legato alla storia dello sport, all'impiantistica sportiva e ai musei che si propongono come templi di attrazione di questo settore.

Il cammino della Juventus, in questo senso, dovrà dunque avere un seguito. Eppure, in Italia, l'attuale legge in vigore impedisce ai club calcistici di poter usufruire di impianti di propria gestione, o di costruire ad hoc in tempi brevi e con spese contenute. L'ultimo grande evento calcistico che ha popolato il nostro Paese risale ormai ai Campionati Mondiali FIFA del 1990: molti degli attuali impianti ancora in vigore risalgono a quella data, cioè a più di venti anni fa. In vista non ci sono altri Campionati Internazionali, e quindi la rifondazione deve partire utilizzando le proprie

risorse interne economiche e politiche. Purtroppo, anche analizzando i tempi impiegati per realizzare lo «Juventus Stadium», si comprende come, dalla data del progetto (marzo 2008) a quella di inizio dei lavori (giugno 2009) sia intercorso più di un anno: un chiaro segnale dell'enorme percorso burocratico che si è dovuti affrontare per giungere al risultato che tutti possiamo vedere.

Effettivamente, ci sono altre realtà che stanno affrontando da anni il discorso «stadio di proprietà», senza trovare sbocchi utili. Sia l'Associazione Calcio Milan (di seguito, Milan) che l'Internazionale Milano Football Club (Inter) attendono da tempo le necessarie autorizzazioni dal Comune di Milano e i nulla osta per iniziare a costruire i propri impianti. Anche a Cagliari, il presidente del Cagliari Calcio cerca, invano di ottenere l'approvazione per un progetto di uno stadio di proprietà di 20mila posti, non lontano dal capoluogo dell'isola, negata per problemi di sicurezza, stante la vicinanza con l'aeroporto del Sud della Sardegna. Scenario simile nell'altra maggiore isola italiana: nel capoluogo della Sicilia, il presidente della Unione Sportiva Città di Palermo, mira alla costruzione di uno stadio di proprietà per la sua società. Eppure, nonostante il progetto sia del 2006, lo stadio non esiste ancora: manca la parte burocratica e organizzativa. L'idea, però, è completa: un impianto usufruibile sette giorni su sette, moderno, dotato di ristoranti, bar, cinema, palestre, sale di ritrovo e centri di benessere. Anche il nome della struttura pare essere già pronto: si riferirebbe ad un marchio importante, che garantirebbe «almeno 5 milioni l'anno di sponsorizzazione» (secondo le ultime dichiarazioni della società). In pratica, lungo tutta la penisola, le società hanno abbozzato vari progetti di impianti, rifacendosi ai modelli stranieri.

Per quanto riguarda la capitale, l'Associazione Sportiva Roma aveva dei piani, con la famiglia proprietaria Sensi, di un nuovo impianto nella periferia: il progetto si è arenato, ma dovrebbe essere ripreso con i nuovi proprietari italo-americani.

Anche nel capoluogo campano, il sindaco vorrebbe aprire il progetto agli imprenditori internazionali, per creare un impianto che «venga vissuto ogni giorno, un'arena, un punto d'incontro per i giovani, per lo sport, per la comunicazione e l'immagine, per la radio, e per riqualificare la zona in cui andremo a realizzare lo stadio⁴⁹». Sembra, quindi, solo un problema di località: eppure, anche in questo caso molti ritardi sono dovuti ai problemi burocratici, che impediscono alla Società Sportiva Calcio Napoli di allontanarsi dall'ormai fatiscente stadio «San Paolo».

11. Considerazioni conclusive

Alla luce di ciò che è stato in precedenza descritto, è chiaro senza ombra di dubbio la «questione Stadio» è un problema che in Italia bisogna affrontare con grande serietà.

I problemi sono tanti: in primis, c'è da risolvere quello della sicurezza negli stadi, che è stato affrontato di recente con il «decreto Pisanu», che sicuramente

⁴⁹ Dichiarazione del sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris, per Radio Kiss Kiss Napoli, 9 marzo 2011.

ha gettato le basi per prevenire e reprimere il rischio di incidenti. Tuttavia, in Italia la percezione di sicurezza rimane ancora molto bassa. Per tale motivo la privatizzazione degli stadi può diventare una soluzione al problema, come in Gran Bretagna, dove attraverso una legge *ad hoc* sembra che gli *hooligan* siano stati neutralizzati, e ben vengano gli steward delle società sportive che suppliranno alle forze dell'ordine all'interno degli impianti.

Altra questione altrettanto importante da risolvere, più di carattere burocratico – amministrativo, riguarda il fatto che gli stadi italiani sono generalmente di proprietà dei Comuni, spesso poco sensibili a cedere o ad allargare ad altri soggetti questi cespiti. Condividere oneri e profitti, privatizzando con una visione lungimirante sul territorio che dia in fondo benefici alla popolazione, è quanto chiedono le stesse società sportive; di fatti, è già da tempo che i dirigenti di grandi club di Serie A stanno facendo pressione verso le amministrazioni comunali per raggiungere al più presto un accordo. Tanto per citarne qualcuno, l'amministratore delegato nonché vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, ed il presidente dell'Inter, Angelo Moratti, hanno più volte evidenziato la necessità di una legge apposita, ricordando che il loro rispettivi club versano 7,5 milioni di euro all'anno al Comune di Milano per l'affitto del «San Siro», la cui concessione è trentennale: per il Milan, si tratta del 15% degli incassi. Insomma, solo privatizzando intelligentemente si salverà il calcio e il business.

I percorsi da attuare per una proficua attività di ristrutturazione o di edificazione di progetti trovano fondamento nell'adozione del *project financing*, nella compartecipazione fra più soggetti che coinvolga gli enti locali, le squadre di calcio e i privati, nella fattispecie *developer* internazionali che si occupino del finanziamento e della gestione. C'è comunque da rilevare le non poche difficoltà di operare, la frammentazione degli interessi e dunque delle decisioni e la scarsa sensibilità al coordinamento. Ci sono fondi già entrati, o in procinto di farlo, nel segmento e ciò va riferito alla coscienza gestionale degli operatori professionali; la volontà politica va incoraggiata dalla serietà dei promotori, occorre incentivare le amministrazioni a sviluppare queste iniziative anche attraverso delle vere e proprie lobby.

Dal punto di vista edilizio, si è insistito sulla inutilità di grandi catini privilegiando invece strutture di medie dimensioni, a misura d'uomo evidenziando come lo stadio con la sua indubbia attrazione debba creare ricchezza per l'area circostante; basta dunque cattedrali nel deserto e via allo snellimento delle procedure. Dal punto di vista progettuale, bisogna pensare a queste strutture individuando tre concetti: la sostenibilità, l'equilibrato inserimento nel contesto urbano e il servizio alle persone. A sostegno del primo, l'utilizzo di impianti a basse emissioni, materiali riciclabili e disincentivo all'uso di mezzi di trasporto propri, ovviamente predisponendo collegamenti efficienti.

La dotazione degli stadi nel nostro Paese è obsoleta e ferma a «Italia '90»: l'età media degli impianti è di 37 anni e l'utilizzo medio è di sole 70 ore l'anno,⁵⁰ un

⁵⁰ Ricerca effettuata dal prof. Stefano Bellintani, docente e ricercatore del Dipartimento «Best» del Politecnico di Milano, non pubblicata.

patrimonio decisamente inadeguato. I modelli di sviluppo da individuare sono, dunque: ristrutturazioni a tutto campo, nuovi contenuti, comfort, polifunzionalità, integrazione con il territorio circostante e opportunità di riqualificazione urbana e infine sostenibilità e risparmio energetico.

Nella Penisola, come si è più spesso ripetuto in questo lavoro, i diritti televisivi rappresentano l'entrata più rilevante per le società di calcio professionistiche. E' significativo notare come il dato relativo alle entrate da diritti televisivi sia poi difforme da società a società, nell'ambito dello stesso campionato di appartenenza. Per le società più grandi, infatti, le entrate relative alla tecnologia satellitare arrivano a rappresentare anche il 40% delle entrate, come nei casi Inter e Milan, mentre per alcune delle società più piccole l'impatto di tale entrate si assesta intorno al 20%. L'attuale criterio di vendita individuale dei diritti di trasmissione televisiva, poi, determina sperequazioni tra le stesse società di calcio, nei diversi campionati. Quelle dotate di un bacino d'utenza maggiore, e di un maggior potere contrattuale nei confronti delle emittenti, infatti, riescono ad ottenere entrate assai più elevate rispetto alle società minori. Una negoziazione di tipo collettivo, invece, potrebbe garantire maggiori entrate per le società medio-piccole. La vendita individuale, quindi, avrebbe comportato un ampliamento del differenziale tra le entrate delle grandi società e le piccole, comportando di conseguenza una riduzione dell'equilibrio competitivo a livello sportivo.

Le nuove regole del *fair play* finanziario che la *Union of European Football Associations* (UEFA) ha intenzione di imporre alle società calcistiche dovrebbero incoraggiare i club ad operare sulla base dei propri ricavi, assicurare che i club assolvano i propri debiti nel rispetto delle scadenze previste, e promuovere gli investimenti in grado di generare benefici nel lungo periodo per la società, quali investimenti nelle infrastrutture e nello sviluppo del settore giovanile.⁵¹ Dovrebbero, ancora, introdurre, nel lungo periodo, una maggiore disciplina e razionalità finanziaria nel calcio per club, oltre a contenere gli stipendi per i calciatori.

La sfida rimane quella di avviare l'epoca del calcio italiano finanziariamente autonomo dal dominio televisivo, attraverso la costruzione di stadi più piccoli, più comodi e più facili da raggiungere per i tifosi. Una strada, come si è visto, già sperimentata nel resto d'Europa, dove i nuovi stadi sono diventati più funzionali alle esigenze delle famiglie, trasformandosi in una nuova e più stabile fonte di reddito per le società. Inoltre, si auspica che le Istituzioni, e il Parlamento in particolare, facciano il loro dovere legiferando finalmente sulla questione costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi, consentendo al Paese Italia di valorizzarsi anche e soprattutto attraverso lo sport, e permettere in un futuro, speriamo non troppo lontano, di candidarsi e vincere l'assegnazione come organizzatore di un evento sportivo internazionale.

⁵¹ Il 2 febbraio 2012, il Parlamento Europeo ha espresso chiaramente il proprio sostegno ai sistemi di licenza e del *fair play* finanziario, in quanto incoraggiano le società sportive a competere nei limiti dei loro mezzi finanziari.

Bibliografia

- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), *Indagine Conoscitiva sul Calcio Professionistico*, IC27, Roma, 2007.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sullo Sport*, COM(2007) 391, Bruxelles, 2007.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, Comunicazione, COM(2011) 12, Bruxelles, 2011.
- D. DIMITROV, C. HELMENSTEIN, A. KLEISSNER, B. MOSER, J. SCHINDLER, *Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa. Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Section Sport*, Vienna, 2006, in COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco dello Sport*, Versione breve italiana, Belgio, 2007.
- EUROPEAN COMMISSION, *White Paper on Sport*, English Full Version, Belgium, 2007.